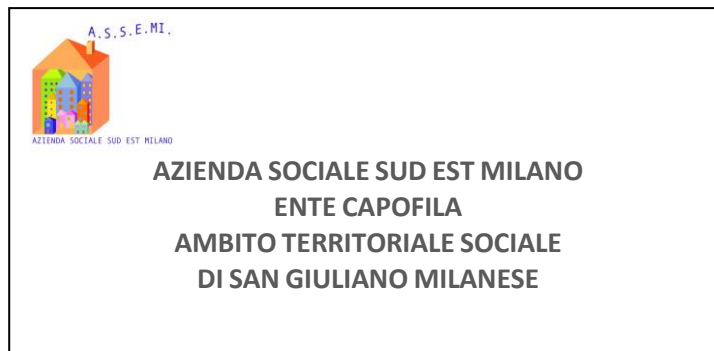


**Ambito Sociale Territoriale
San Giuliano Milanese**

Carpiano
Cerro al Lambro
Colturano
Dresano
Melegnano
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Vizzolo Predabissi



AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' AVENTE NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO – L.112 DOPO DI NOI – DGR XII/2912 DEL 05/08/2024 (Fondo Dopo di Noi annualità 2023 – es. 2025) E REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” -INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” (CUP D84H22000420001)

Approvato con Determinazione n. 127 del 13.05.2025

1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico intende informare i soggetti interessati circa i requisiti d'accesso, i criteri, i tempi e le modalità per presentare istanza per la valutazione multidimensionale di accesso ai benefici previsti dalla Legge n. 112/ 2016 “Dopo di Noi”. È altresì finalizzato alla raccolta di istanze di accesso alla valutazione multidimensionale per la realizzazione di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2, in quanto gli interventi previsti rispetto all'area progettuale della residenzialità, fanno riferimento allo stesso target di destinatari.

In quest'ottica, l'Ambito Territoriale di San Giuliano Milanese, ha integrato la valutazione multidimensionale relativa all'accesso ai precedenti Avvisi di cui dalla Legge n. 112/ 2016 “Dopo di Noi”, estendendola di fatto ai beneficiari di cui alla linea di finanziamento 1.2.

A partire dal giorno **13.05.2025**, sino ad esaurimento risorse a valere sul **Fondo Dopo di Noi**, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la valutazione multidimensionale di accesso alle misure previste dalla Legge n. 112/ 2016 “Dopo di Noi” in favore delle persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992) e prive di sostegno familiare, come indicato dalla DGR XII/2912 del 05/08/2024.

Le istanze ai sensi della L.112/2016 Dopo di Noi, corredate dagli allegati richiesti, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del cittadino richiedente.

Il presente Avviso Dopo di Noi è redatto secondo le Linee Operative Locali vigenti approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese con Deliberazione n° 2 del 22.01.2025.

2. OBIETTIVI E FINALITA' GENERALI

In coerenza con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, le finalità generali che si intendono perseguire con il presente Avviso pubblico sono le seguenti:

- promuovere l'autonomia (attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente e di un abitare in autonomia) e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità privi del supporto familiare - in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare - attraverso la realizzazione di Progetti Individuali e la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
- supportare la persona con disabilità in un contesto di vita diverso da quello della famiglia d'origine;
- deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.

3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DOPO DI NOI

Sono destinatari degli interventi a valere sull'Avviso pubblico Dopo di Noi i cittadini residenti nei seguenti Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (già disabilità grave) ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e di norma maggiorenni (target età 18-64 anni), con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno;
- b) prioritariamente, prive del sostegno familiare in quanto:
 - mancanti di entrambi i genitori;
 - i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;

- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. Per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe multiprofessionali della ASST territorialmente competente con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone.

Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

4. VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

La verifica preliminare dei requisiti di accesso alle misure è effettuata dall'Ufficio di Piano di A.S.S.E.MI.

La Valutazione Multidimensionale, passaggio successivo alla verifica dei requisiti di accesso e fase propedeutica all'elaborazione del progetto individuale, è effettuata in maniera integrata in sede di UVM dalle équipe multiprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e assistenti sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

La Valutazione Multidimensionale ha le seguenti funzioni:

- analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita;
- rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale (dinamiche affettive e vissuti del contesto familiare; contesto socio relazionale della persona con disabilità; motivazioni e attese personali e del contesto familiare) attraverso la valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa;
- far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dell'interessato e dei congiunti dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione.

5. PROGETTO INDIVIDUALE

La fase successiva alla valutazione multidimensionale è l'elaborazione del progetto individuale che rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.

Il progetto individuale personalizzato è il Progetto individuale (PI) come declinato all'art. 14 della Legge n. 328/2000 e dalla nuova normativa in materia quale il D.lgs n. 62/2024 e la L.r. n. 25/2022 e deve:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine. Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione: risorse economiche, in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine (budget di progetto);
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager/referente per l'attuazione del progetto di vita della persona.

Il Progetto Individuale è realizzato mediante co-progettazione coordinata dall'assistente sociale dell'Ambito e/o del Comune con il coinvolgimento della persona interessata e/o i suoi familiari (o con chi assicura la protezione giuridica della persona), gli operatori dell'ente gestore ovvero l'assistente personale coinvolti nella realizzazione del percorso di sostegno dopo di noi oltre che con gli Enti dei servizi interessati.

Il Progetto Individuale deve essere sottoscritto:

- dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- da un rappresentante dell'ASST;
- da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- dal responsabile del caso individuato (Case Manager);
- dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Per i progetti individuali in corso, è necessario acquisire la volontà dell'interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio da parte del Servizio Sociale Territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.

Nell'ipotesi di chiusura anticipata del percorso Dopo di Noi intrapreso, il case manager predispone una relazione accompagnatoria dalla quale si evincano le motivazioni e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto.

Monitoraggio esiti: la valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona è a cura del Servizio Sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Il monitoraggio ha la finalità di verificare se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se questi risultano sostenibili in una logica di medio - lungo periodo.

6. BUDGET DI PROGETTO; CASE MANAGER (O REFERENTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA); SUPPORT MANAGER DELLA RESIDENZA DELL'ABITARE IN AUTONOMIA

Il *Budget di Progetto individuale* comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale).

Il Budget del progetto complessivo di residenzialità è costruito dalle risorse messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia (per un valore almeno pari il 30% delle spese sociali complessive), dalle risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e da tutte le risorse messe a disposizione in un'ottica di complementarietà - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e/o del Fondo Sanitario - e comunque nel limite del costo complessivo.

L'équipe individua e nomina il *case manager* quale referente per l'attuazione, governo e coordinamento complessivo del progetto individuale e referente per la ricomposizione delle risorse in un'ottica di fondo unico. Tale figura può essere un professionista dell'area sociale o sociosanitaria, appartenente preferibilmente all'ente locale o in subordine alla ASST (a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama la figura dell'assistente sociale, dello psicologo, dell'educatore...).

Il case manager è il referente dell'équipe ed è il garante del rispetto delle aspettative/desideri della persona, degli obiettivi - in termini di qualità di vita - e del budget di progetto definiti all'interno del Progetto Individuale.

Il *support manager della residenza dell'abitare in autonomia* è il garante dell'attuazione "quotidiana" del progetto e dell'utilizzo coerente del relativo budget di progetto. È il primo referente per i beneficiari all'interno dell'immobile; è indicato dalle stesse persone con disabilità ed è inserito nel singolo Progetto Individuale, previa verifica della sua idoneità da parte dell'EVM.

Il support manager è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività del nucleo abitativo, promuove la "partecipazione attiva" e l'integrazione di tutti gli interlocutori già coinvolti e/o coinvolgibili sul territorio in favore della persona nell'ottica di evitare la sovrapposizione e/o duplicazione di interventi. Si raccorda costantemente con il case manager referente della singola persona per garantire la coerenza della progettualità con le risorse complessivamente attivabili a livello comunitario, ma sempre tenuto conto dei bisogni del singolo co-residente e delle relative risorse individuate nel suo budget di progetto.

7. SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI

Le istanze sono presentate al protocollo del Comune di residenza del cittadino, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano di A.S.S.E.MI., da parte di:

- persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
- Comuni, Associazioni di famiglie di persone con disabilità, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati.

La presentazione delle istanze è subordinata alla condivisione del Progetto Individuale con il servizio sociale territoriale competente.

Il Servizio sociale del Comune di residenza del cittadino provvede all'inoltro delle istanze all'Ufficio di Piano di A.S.S.E.MI. ai fini della verifica preliminare dei requisiti accesso alle misure.

Gli Enti di Terzo Settore interessati ad operare in tal senso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate in attuazione della L. 112/2016 attraverso le diverse programmazioni regionali;
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

8. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi e sostegni attivabili a favore delle persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (già disabilità grave) prive del sostegno familiare previsti dal Piano Operativo Regionale Fondo Dopo di Noi 2023 sono indicati nelle tabelle n.1 e n.2.

Gli importi dei sostegni di seguito evidenziati saranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2025 e non sono retroattivi.

Tabella n.1

Interventi Gestionali articolati in
a) percorsi di accompagnamento all'autonomia e di consulenza a sostegno delle relazioni familiari: consistono in interventi a forte rilevanza educativa tesi a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessari per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. giornate consecutive in autonomia). Tali interventi possono

altresì essere implementati al fine di favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con necessità di sostegno intensivo inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare da perseguire in coerenza con il dettato della Legge 112. Il percorso di accompagnamento all'autonomia si ritiene compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia".

Sostegni attivabili: *Voucher accompagnamento per l'autonomia e Voucher "durante noi"*

(voucher annuale propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno/consulenza al contesto familiare per: consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità; sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto; sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine). Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia.

Il percorso sviluppa in più fasi e prevede l'incremento delle risorse economiche proporzionate all'intensità degli interventi secondo i seguenti importi:

- **prima fase o fase di avvio della durata massima di due anni:** prevede l'erogazione di un Voucher per l'autonomia che può essere incrementato con il Voucher "durante noi" per l'accompagnamento familiare. Il Budget complessivo (quindi totale in due anni) della prima fase è pari a **€ 3.500,00**, incrementato del voucher durante noi di **€ 600,00**. Questa fase non è ripetibile;

- per l'accesso alla **seconda fase o fase intermedia** è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione. Questa fase è eventualmente prorogabile per una seconda edizione e comunque per una durata massima di due anni prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia sino a **€ 3.500,00 per edizione** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **€ 600,00** per l'accompagnamento familiare;

- **terza fase o fase conclusiva** eventualmente prorogabile per una seconda edizione e comunque per una durata massima di due anni: prevede l'erogazione di un voucher sino a **€ 4.800,00 per edizione** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **€ 800,00** per l'accompagnamento familiare. In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dalla DGR 2912/2024;

b) supporto alla residenzialità in Gruppo appartamento con Ente Gestore, in Comunità alloggio sociali e Comunità sociosanitarie per disabili, in Gruppo appartamento autogestito, in soluzioni residenziali di Cohousing/Housing: gli interventi di quest'area progettuale promuovono percorsi dell'abitare in autonomia ed esperienze di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo ma che siano orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Sostegni attivabili:

- **Voucher** per Gruppo appartamento o Comunità alloggio “temporanea” con Ente gestore quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall’Ente gestore della residenza;
- **Contributo** per Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono erogato alle persone con disabilità con elevato sostegno che vivono in residenzialità;
- **Buono** per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

Per tutte e tre le tipologie di sostegni **può essere riconosciuto un valore sino a 14.400,00 €/annui, pertanto corrispondente a 1.200,00 €/mese** a carico del Fondo DDN ma l’entità del contributo e del buono è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

L’Ambito determina l’entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall’UVM nel progetto individuale. La competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d’offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all’atto dell’inserimento in alloggi di Dopo di Noi.

- c) ricoveri di pronto intervento/sollievo:** consistono in interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare in situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) e per fornire sollievo (es. rassicurazione, burn out caregiver, ecc.) in situazioni non programmate né programmabili

Sostegno attivabile: erogazione di un **contributo giornaliero** pro-capite fino ad **€ 100,00** per sostenere il costo della retta assistenziale in caso di ricovero temporaneo della persona con disabilità, fino ad un massimo di n. 60 giorni, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo non superiore all’80% del costo del ricovero.

Specifiche Interventi gestionali percorsi di accompagnamento all’autonomia a):

Il percorso di accompagnamento all’autonomia, stante la sua natura di percorso a fasi “modulabile” in base alle esigenze e aspettative della persona e della sua famiglia, è attivabile dalla fase che meglio si adatta alle capacità e competenze della persona, pertanto, non è necessario avviare il percorso dalla fase 1.

La prosecuzione dei progetti in corso a valere sulla DGR 6218/2022, prossimi alla scadenza alla data di pubblicazione del presente Avviso a sportello, e la relativa valutazione in merito alla definizione della fase di avvio secondo quanto previsto dalla DRG 2912/2024 saranno oggetto di valutazione multidimensionale secondo quanto previsto dal punto 4. del presente Avviso.

Il voucher è destinato a sostenere le persone con disabilità frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare accoglienza in “alloggi palestra”, esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM 23/11/2016 per sperimentare le proprie abilità e autonomie relazionali al di fuori dal contesto d’origine;

esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale abbinate al percorso per l'autonomia. Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

In termini di efficacia dei percorsi, le esperienze avvengono prioritariamente in *giorni di routine* e non solo nei week end, affinché le stesse corrispondano realmente al "tempo di vita e non di vacanza" e siano vissute nella propria quotidianità.

I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

Nel Progetto Individuale dovrà essere indicata, oltre agli interventi e ai sostegni, anche la durata del percorso di emancipazione e le relative fasi di programmazione.

Specifiche percorsi di supporto alla residenzialità/soluzioni residenziali b): le soluzioni residenziali presso le quali è possibile attivare gli interventi sono di seguito dettagliate:

- **Gruppi appartamento:** residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità. Rientrano in tale tipologia: il Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza; il Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.
- **Cohousing/housing:** nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohousers). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona con disabilità oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso). Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto;
- **Comunità alloggio sociali** in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

I Gruppi appartamento e le soluzioni di Cohousing/Housing devono presentare le seguenti caratteristiche:

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;

- è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
- gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
- gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di Comunità Alloggio sociali per disabili (CA) e di Comunità Sociosanitarie per disabili (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'Ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nelle immediate risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni, come indicato nella deliberazione regionale, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

Le diverse forme abitative, qualora garantite da un ente gestore, dovranno garantire modelli aperti che favoriscano il mantenimento delle relazioni con i propri congiunti e affini, secondo le scelte delle persone stesse. In questo senso nelle residenze abitative dovrà essere salvaguardata la possibilità di accesso dei familiari/conoscenti secondo scelte proprie delle persone residenti, nel rispetto dei vincoli di convivenza.

Inoltre, per le persone con disabilità adulte che vivono con i loro genitori, considerando l'importanza di costruire il distacco e l'emancipazione dei figli quando i genitori sono ancora in vita ("durante noi"), si prevede la possibilità che i percorsi di coabitazione (autogestiti o con ente gestore) possano essere realizzati anche in appartamenti attigui, autonomi e separati da quelli dei genitori. Per questi ultimi (genitori) non potranno essere utilizzate le risorse del DDN.

Specifiche ricoveri di pronto intervento/sollevio c): non sono ritenute ammissibili le istanze di sollievo temporaneo programmate, i soggiorni di vacanza e tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi. I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre Unità d'Offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria). In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Tabella n.2

Interventi Strutturali attivabili per tutte le soluzioni di co-abitazione (Gruppo appartamento sia con Ente Gestore che in autogestione) articolati in
d) Sostegno alle spese per canone di locazione/utenze (acqua, luce, gas) <i>Sostegno attivabile:</i> contributo mensile per unità abitativa; e) Sostegno per le spese condominiali <i>Sostegno attivabile:</i> contributo annuale per unità abitativa; Il contributo: - <u>mensile</u> a sostegno del <u>canone di locazione/utenze</u> può essere riconosciuto fino a € 500,00 per unità abitativa, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi; - <u>annuale</u> a sostegno delle <u>spese condominiali</u> può essere riconosciuto fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa, comunque non superiore all'80% del totale spese; f) sostegno per interventi di adeguamento per la fruibilità dell'ambiente domestico: domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la tele sorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la

messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Sostegno attivabile: contributo complessivo per unità immobiliare riconoscibile **fino ad un importo massimo pari a € 50.000,00 per unità immobiliare**, e non può superare il 70% del costo complessivo. Qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i, dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00.

Specifiche sostegno al canone di locazione/utenze d): il contributo è compatibile con i seguenti interventi: sostegno spese condominiali; sostegno ristrutturazione; contributo residenzialità autogestita da persone con disabilità; voucher supporto residenzialità per soluzioni in Cohousing/Housing e Gruppo Appartamento con Ente Gestore.

Specifiche sostegno per le spese condominiali e): il contributo è compatibile con i seguenti interventi: sostegno canone locazione; sostegno ristrutturazione; contributo residenzialità autogestita da persone con disabilità; voucher supporto residenzialità per soluzioni in Cohousing/Housing e Gruppo Appartamento con Ente Gestore.

Specifiche sostegno per interventi di adeguamento per la fruibilità dell'ambiente domestico f): gli immobili/unità abitative oggetto dei suddetti interventi non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa lo mette a disposizione per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita). L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori **5 anni** del vincolo di destinazione.

In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000,00 ad unità immobiliare.

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

9. PRIORITÀ DI ACCESSO

In aderenza ai criteri stabiliti dal Decreto Ministero delle Politiche sociali del 23 novembre 2016 all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (comma 3 art. 3 L. 104/1992) prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia che verranno indicati nei singoli sostegni;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche-interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);

- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Successivamente a tale valutazione, sono state date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3):

- persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992) mancanti di entrambi i genitori, con priorità alle persone con disabilità prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992) i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992), inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
- persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992) in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità avente necessità di sostegno intensivo (art 3 comma 3 L. 104/1992) in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e del Piano Operativo Regionale sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

Saranno poi applicati i criteri indicati dalla DGR 2912/2024 relativamente ai singoli sostegni:

- per l'accompagnamento all'autonomia rispetto all'età avranno priorità le persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni;
- per il supporto alla residenzialità la priorità sono la condizione di persone già accolte, alla data di approvazione della suddetta DGR, nelle residenzialità oggetto del Programma Operativo Regionale Fondo Dopo di Noi 2023, senza alcun limite di età; persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti ulteriori priorità: indipendentemente dall'età, se per la persona con disabilità la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare; in cluster d'età 45-64 anni; altresì l'indice di fragilità ossia persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

10. RISORSE

Ai sensi del Decreto di Regione Lombardia n. 16163 del 28/10/2024 le risorse **Fondo annualità 2023 esercizio 2025** disponibili per l'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese sono pari a **€ 88.337,00**.

Le Linee Operative Locali vigenti, approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese con Deliberazione n° 2 del 22.01.2025, prevedono prioritariamente l'utilizzo delle risorse residue a valere sui Fondi annualità 2020 e 2021 per le nuove attivazioni di interventi, data l'indicazione Regione Lombardia di procedere in questo senso. Il Programma Operativo Regionale DGR 2912/2024- risorse annualità 2023 (esercizio 2025), che conferma l'orientamento della DGR 275/2023 risorse annualità 2022, prevede una diversa distribuzione delle percentuali relative alla programmazione delle risorse economiche e l'accorpamento della residenzialità (intervento gestionale) agli interventi infrastrutturali andando pertanto a modificare quanto previsto dalle DGR precedenti. Di seguito lo schema riassuntivo:

- il 40% al sostegno di percorsi dell'autonomia;
- il 50% al sostegno della residenzialità, ivi compresi gli interventi infrastrutturali;
- il 10% per il pronto intervento/sollevio;

Nel caso in cui non venissero presentate domande su alcune aree di intervento, le risorse destinate verranno utilizzate per finanziare tutte le domande presentate fino ad esaurimento risorse.

In merito all'allocazione e alla distribuzione delle percentuali relative alla programmazione delle risorse economiche si rinvia alle Linee Operative Locali vigenti approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese con Deliberazione n° 2 del 22.01.2025.

11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande saranno accettate in base all'ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande verranno valutate secondo la calendarizzazione mensile delle Unità di Valutazione Multidimensionale predisposta dalla ASST territorialmente competente.

Nel caso in cui le domande di richiedenti che presentano i requisiti di cui sopra fossero superiori ai fondi disponibili, i contributi verranno assegnati nell'ordine di ricevimento delle stesse. In caso di domande pervenute nella medesima data, e in caso di risorse insufficienti, verranno considerate prioritarie quelle con ISEE inferiore.

A.S.S.E.MI. - Ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale di San Giuliano Milanese - a seguito della Valutazione Multidimensionale Integrata del Servizio Sociale Professionale e la ASST territorialmente competente, procederà con proprio atto a determinare il beneficio e ad assumere la spesa.

12. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Con decorrenza dal 13.05.2025 è possibile presentare l'istanza su apposito modulo debitamente compilata e consegnarla presso il protocollo del proprio Comune di residenza, corredata dalla documentazione obbligatori indicati nell'Allegato A e negli Allegati B e C. a seconda della tipologia di misura richiesta. Il Servizio Sociale del Comune di residenza provvederà al relativo inoltro al seguente indirizzo: **protocollo@assemi.it**

La verifica preliminare dei requisiti, degli allegati e relativi contenuti sarà a cura dell'Ufficio di Piano di A.S.S.E.MI. che si riserva la facoltà di procedere con la richiesta di integrazione documentale.

Si specifica che l'ISEE sociosanitario se non presente tra gli allegati all'atto della domanda, non costituirà causa di respingimento dell'Istanza, ma potrà essere richiesto ad integrazione documentale nella fase di valutazione progettuale.

Gli interventi sono erogati previa valutazione multidimensionale effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale integrata secondo quanto indicato al punto 4. del presente Avviso pubblico e successivamente alla predisposizione di un Progetto Individuale secondo quanto indicato al punto 5 del presente Avviso pubblico.

Pertanto, si sottolinea inoltre che la domanda non dà certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere alla fase di valutazione multidimensionale da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, indispensabile per l'erogazione come da DGR 2912/2024.

I beneficiari degli interventi sono tenuti a

- prendere visione dell'avviso per l'erogazione dei sostegni sopraindicati e di accettarne le condizioni;
- impegnarsi a partecipare, se previsto, alle spese per il progetto d'autonomia stabilite in base alla normativa vigente;
- dare ogni comunicazione relativa ad eventi che comportano la decadenza (per incompatibilità, cambio residenza, decesso del beneficiario) del diritto di assegnazione del sostegno e ogni variazione che comporti la modifica sostanziale del Progetto Individuale all'Ufficio di Piano, entro dieci giorni dall'evento stesso.

13. DECADENZA E MANCATA EROGAZIONE DEI SOSTEGNI DOPO DI NOI

Di seguito le cause di decadenza dalli sostegni Dopo di Noi:

- cambio di residenza del beneficiario in altro Comune al di fuori dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese;
- ricovero definitivo presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD...);
- decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non verrà corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16 del mese gli eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese);

Si specifica che in merito al sostegno *contributo giornaliero per ricoveri temporanei di pronto intervento/sollievo c)*, la mancata produzione della documentazione comprovante le spese sostenute comporterà la mancata liquidazione della percentuale riconosciuta dalla normativa regionale per le spese sostenute fino all'integrazione documentale da parte del beneficiario/familiare/titolare della protezione giuridica.

REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" -INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" (CUP D84H22000420001)

1. PREMESSA

Come espresso in premessa il presente Avviso a sportello è finalizzato altresì alla presentazione di candidature a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, per il quale l’Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano è risultato ammesso e finanziato per un importo complessivo di **€ 696.990,00**.

L’Avviso ministeriale n.1/2022 adottato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale - riconosce agli Ambiti Territoriali Sociali assegnatari del finanziamento previsto per l'Investimento 1.2 la possibilità di realizzare i Progetti Individualizzati di autonomia, anche abitativa, e inserimento socio-lavorativo da realizzarsi anche tramite altri soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore) secondo le tre seguenti linee di intervento:

- A. Definizione e attivazione del Progetto Individualizzato:
 - Costituzione o rafforzamento équipe;
 - Valutazione multidimensionale;
 - Progettazione individualizzata;
 - Attivazione sostegni;
- B. Abitazione: realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante;
- C. Lavoro: realizzazione di un percorso formativo e lavorativo attraverso l’implementazione di interventi (previsti nei progetti personalizzati) finalizzati a sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro (es. sviluppo delle competenze digitali, lavoro a distanza con messa a disposizione di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie, formazione nel settore delle competenze digitali anche in modalità smart working, tirocini).

2. OBIETTIVI

Le azioni a valere sulla linea di investimento PNRR rispondono all'obiettivo generale di accelerazione del processo deistituzionalizzazione fornendo servizi sociali, sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità al fine di migliorare l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

L’obiettivo del presente Avviso è promuovere l’attivazione di 12 percorsi per l’autonomia che permettano l’inclusione sociale dando rilievo alla realizzazione di reti territoriali di supporto, mantenendo il focus sulla prevenzione all’istituzionalizzazione e/o la deistituzionalizzazione.

3. DESTINATARI E BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso:

- essere residenti nei seguenti Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi;
- avere un'età compresa tra i 18 (compiuti) e i 65 anni con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria volontà direttamente, ovvero mediante il proprio rappresentante legale;
- persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 oppure ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 accertata nelle modalità indicate dall'art. 4 della medesima legge;
- persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/1999 (persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL; alle persone non vedenti o sordomute; persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio...).

È consentita la presentazione di candidature da parte di beneficiari di progetti ai sensi della L.112/2016 a seguito di sospensione della progettualità a valere sul Fondo Dopo di Noi.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Con decorrenza dal 13.05.2025 i seguenti soggetti:

- Enti gestori di interventi e servizi;
- Servizio Sociale Territoriale del Comune di residenza del cittadino che intende presentare istanza di accesso alla valutazione;
- cittadino tramite il Servizio Sociale Territoriale del proprio Comune di residenza.

possono presentare le istanze di accesso alla valutazione multidimensionale finalizzata alla realizzazione dei Progetti individualizzati utilizzando l'Allegato "PNRR - Modulo Istanza di accesso alla valutazione multidimensionale di progetti individualizzati per percorsi di autonomia per persone con disabilità" e consegnarle presso il protocollo del proprio Comune di residenza.

Il Servizio Sociale del Comune di residenza provvederà al relativo inoltro al seguente indirizzo: **protocollo@assemi.it**

La convocazione dell'équipe multiprofessionale sarà a cura dell'Ufficio di Piano.

Le istanze devono essere corredate dei seguenti allegati obbligatori:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o della persona che lo rappresenta, qualora ad inoltrare la domanda sia persona diversa dal beneficiario dell'intervento;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del beneficiario;
- copia del verbale accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 (art. 3 comma 1 oppure art. 3 comma 3);
- copia del certificato attestante l'iscrizione al Centro per l'impiego;
- copia del verbale che certifichi la condizione ai sensi dell'art. 1 L. 68/1999 (persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL; alle persone non vedenti o sordomute; persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio...) ai fini del collocamento mirato;
- copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o altra figura di protezione giuridica (se presente).

5. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE INTEGRATA

La valutazione multidimensionale è effettuata da équipe multiprofessionali formate da professionisti dell'area sanitaria afferenti alla ASST Melegnano Martesana (UOC Protesica Fragilità ADI), professionisti dell'area sociale (Case manager dei Comuni afferenti all'Ambito e dal personale dell'Ufficio di Piano che ne esprime anche il coordinamento), soggetti pubblici e del privato sociale che compongono la rete territoriale dei servizi nello specifico figure professionali dell'area educativa/pedagogica/psicologica competenti nell'implementazione di progetti individualizzati di vita indipendente; figure professionali dell'area educativa/pedagogica/psicologica specializzate in percorsi di integrazione socio lavorativa.

L'équipe valuterà l'idoneità delle candidature e stabilirà le priorità di accesso al progetto. Tale valutazione terrà conto della formazione e della composizione del gruppo che vivrà negli alloggi assicurando così la migliore coesione e armonia tra i partecipanti.

La valutazione multidimensionale analizzerà e valuterà, attraverso l'utilizzo di scale validate a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; mobilità; capacità di comunicazione/attività cognitive; attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; capacità e grado di esprimere il proprio desiderio di vita autonoma;
- condizione familiare: rete di sostegno familiare fortemente carente (es. persone con disabilità che si trovino nell'impossibilità di intraprendere un percorso di vita indipendente per ragioni connesse alle dinamiche familiari: persone che vivono sole e/o con scarso supporto familiare e territoriale; persone che non possono provvedere alle necessità quotidiane per l'assenza di un sostegno; persone che vivono in famiglie con più componenti con disabilità; persone che vivono in famiglie in cui sono presenti genitori anziani o un solo genitore unico caregiver);
- condizione abitativa e ambientale: presenza di barriere fisiche e/o sensoriali interne ed esterne che limitano la possibilità di condurre una vita autonoma, separata dalla famiglia d'origine, anche per quanto riguarda la collocazione abitativa.

La selezione dei beneficiari terrà conto inoltre dei seguenti aspetti:

- disponibilità a vivere in gruppo appartamento;
- disponibilità a effettuare un percorso formativo finalizzato ad acquisire competenze digitali orientate al lavoro a distanza;
- disponibilità a effettuare un percorso di inclusione lavorativa attraverso tirocini ai sensi della Legge 68/99.

A seguito di suddetta valutazione

l'équipe provvederà alla definizione di un Progetto Individualizzato che contempli i bisogni e le aspirazioni del richiedente, la motivazione ad intraprendere una esperienza di autonomia abitativa al di fuori del contesto familiare congiuntamente alla attivazione di percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo.

I progetti personalizzati, elaborati su apposita modulistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovranno prevedere necessariamente le tre linee di intervento previste dal progetto di cui al presente Avviso.

6. COMUNICAZIONE ESITI

L'Ufficio di Piano, al termine dell'istruttoria della domanda e una volta effettuata la valutazione multidimensionale, comunicherà al soggetto che ha presentato l'istanza l'esito della valutazione tramite PEC.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dati relativo ad entrambi gli Avvisi è A.S.S.E.MI Azienda Sociale Sud Est Milano con sede in via Unica Belgiano n. 18, 20097 San Donato Milanese.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione di contributi per realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di Noi", Legge n. 112/2016 e di "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Investimento 1.2.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso dei comuni o di A.S.S.E.MI o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento nonché agli adempimenti conseguenti.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati forniti per le già menzionate finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- ad A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano con sede in via Sergnano 2, 20097 San Donato Milanese,
- al Responsabile per la protezione dei dati personali di A.S.S.E.MI. (Data Protection Officer - "DPO") alla seguente casella mail: dpo-assemi@ifortech.com.

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

I suddetti Avvisi saranno pubblicati sul sito web aziendale di A.S.S.E.MI. www.incrociocomuni.it e all'Albo Pretorio on-line dei Comuni coinvolti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Girolama Fileti - Sostituta del Direttore di A.S.S.E.MI.

San Donato M.se, 13.05.2025

La sostituta del Direttore
Dott.ssa Girolama Fileti
[documento firmato digitalmente]

